Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 luglio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 17 LUGLIO 1953:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 372 del 27 giugno 1953, riguardante il prezzo delle specialità medicinali.

(3272)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata per martedì 21 luglio 1953, alle ore 16,30, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(3523)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per martedì 21 luglio 1953, alle ore 18, in 6ª seduta pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(3524)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 501.

Modificazione da apportare alla tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ravvisata la necessità di modificare la tabella annessa alla detta legge 26 febbraio 1952, n. 67, integrando l'elenco dei mestieri e servizi ascrivibili rispettivamente alla 2ª e 3ª categoria con la indicazione di servizi particolarmente inerenti alla vita domestica degli istituti di prevenzione e di pena;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro ad interim per il tesoro;

Decreta:

La tabella *A*, annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, è integrata come appresso:

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Addetti a servizi domestici degli istituti di prevenzione e di pena	—	O P	A O

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 20. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1953, n. 502.

Approvazione dello statuto della Seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, recante norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1947, che istituisce un Comitato denominato U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. (Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto);

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 1, concernente attribuzioni della Seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività;

Visto lo statuto predisposto dalla Seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) con sede in Roma, secondo il testo annesso al presente decreto, composto di n. 14 articoli, vistato dal Ministro proponente, e con le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 24. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 503.

Autorizzazione all'Istituto per i ciechi di Milano ad accettare una quota parte di una eredità.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto per i ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare una quota parte dell'eredità disposta in suo favore dalla defunta signorina Veleda Sansilvestri fu Cesare.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 15. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 504.

Nuova delimitazione di zona di endemia malarica per il comune di Termoli.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono revocate le dichiarazioni di zona di endemia malarica relative al comune di Termoli contenute nei regi decreti 25 aprile 1902, n. 391 e 15 giugno 1924, n. 1110, e viene nuovamente delimitata la zona di endemia malarica per il comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 12. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 505.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Agata Vergine e Martire, nel comune di Sutera (Caltanissetta).

N. 505. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 12 marzo 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Agata Vergine e Martire, nel comune di Sutera (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1953
Atti del Governo, registro n 78, *foglio n.* 14. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 506.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di titolo della parrocchia di San Felice II Papa e Martire, in Zovon di Vò (Padova).

N. 506. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 7 ottobre 1950, integrato con postilla di pari data, con cui viene mutato il titolo della parrocchia di San Felice II Papa e Martire, in Zovon di Vò (Padova) (inteso come Beneficio parrocchiale) e della Chiesa arcipretale, sede della parrocchia stessa, in quello di San Giuseppe, Sposo di Maria Santissima.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 13. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952.
Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero della difesa (Aeronautica) e la Società aerolinee italiane internazionali (Alitalia) con sede in Roma, per l'esercizio di linee aeree civili e commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, contenente provvedimenti speciali per la concessione di servizi di trasporto aereo interni ed internazionali;

Vista la legge 6 marzo 1950, n. 181, che modifica il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze, per le poste e per le telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico.

La convenzione in data 10 dicembre 1951 tra il Ministero della difesa (Aeronautica) e la Società aerolinee italiane internazionali (Alitalia), con sede in Roma, via Bissolati n. 20, per l'esercizio di linee aeree civili e commerciali, è approvata e resa esecutiva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

PACCIARDI — SPATARO — VANONI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1953
Registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 60

(3407)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1952.
Conferma dei dottori Nicola de Pirro e Garadia Moccia nell'incarico rispettivamente di commissario straordinario e vice commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, concernente la istituzione del Centro sperimentale di cinematografia;

Visto lo statuto del Centro sperimentale anzidetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1942, n. 1856;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio successivo, al registro n. 64, foglio n. 401, con il quale è stata disposta la conferma del dott. Nicola de Pirro a commissario straordinario dell'Ente, fino al 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo (registro n. 68, foglio n. 148), con il quale è stato provveduto alla nomina del dott. Garadia Moccia a vice commissario straordinario per assolvere le funzioni del commissario straordinario in caso di sua assenza o di impedimento;

Ritenuta la necessità di consentire al predetto commissario di portare a termine il proprio mandato, inteso a predisporre le modifiche indispensabili per adeguare l'ordinamento dell'ente alle attuali maggiori esigenze;

Decreta:

Il dott. Nicola de Pirro è confermato nell'incarico di commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1953.

Il dott. Garadia Moccia è confermato nell'incarico di vice commissario straordinario per lo stesso periodo di tempo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1953
Registro n. 79, foglio n. 187

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Viterbo n. 5277/5-C, in data 24 marzo 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. De Rossi Vittorio, rappresentate dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli agricoltori) in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con il dott. Biondi Elio della stessa associazione sindacale:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. De Rossi Vittorio è sostituito con il dottor Biondi Elio, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3482)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1953.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Aprigliano, Castiglione Cosentino, Celico, Luzzi, Pedace ed altri, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Aprigliano, Castiglione Cosentino, Celico, Luzzi, Pedace, Pietrafitta, Rose, San Pietro in Guarano, Serra Pedace, Spezzano della Sila e Spezzano Piccolo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cosenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1953, per i comuni di Aprigliano, Castiglione Cosentino, Celico, Luzzi, Pedace, Pietrafitta, Rose, San Pietro in Guarano, Serra Pedace, Spezzano della Sila e Spezzano Piccolo appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cosenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1953
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 138. — LESEN

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1953.

Delega al Presidente della Giunta regionale sarda della facoltà di approvare piani e progetti in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti Presidenziali 19 maggio 1949, n. 250 e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1067, concernente l'autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

Considerata l'opportunità di delegare al presidente della Giunta regionale sarda, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, la facoltà dell'esercizio di alcune funzioni di competenza di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1953-54;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata, per l'esercizio finanziario 1953-1954, al Presidente della Giunta regionale sarda la facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani e i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di assumere impegni di spesa e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero del predetto esercizio finanziario anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento della contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1953
Registro n. 11, *foglio n.* 385

(3434)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1953.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative allo studio televisivo che sorgerà in Roma, via Asiago.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2644, il decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio delle radiodiffusioni circolari;

Visto l'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con degio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione con la R.A.I. Radio Audizioni Italia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e il piano tecnico relativo agli impianti di radiodiffusione circolare, di telediffusione e di televisione circolare allegato a detta convenzione;

Vista la domanda in data 5 giugno 1953 con la quale la R.A.I. Radio Audizioni Italia, chiede la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative allo studio televisivo che sorgerà in via

Asiago n. 5, Roma, a completamento del Centro trasmittente televisivo di Roma — Monte Mario — le cui opere furono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili con decreto Ministeriale 30 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1953;

Vista la relazione tecnica ed il progetto particolareggiato esecutivo dei lavori occorrenti per la costruzione del predetto studio televisivo;

Considerato che il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere di cui trattasi e l'urgenza ed indifferibilità dell'inizio del funzionamento dello studio stesso in relazione alle trasmissioni televisive che avranno luogo da Roma in base alle clausole della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1952, n. 180;

Ritenuta giustificata la urgenza ed indifferibilità dei lavori anzidetti in rapporto alle inderogabili esigenze dei servizi di radiodiffusione e televisione che impongono di avere al più presto pronto, per i fini cui esso serve, lo studio televisivo di via Asiago n. 5;

Riconosciuta la necessità di evitare che eventuali pretese da parte di terzi possano intralciare la sollecita esecuzione dei lavori per la costruzione degli edifici e degli impianti relativi al costruendo studio televisivo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le opere necessarie principali ed accessorie per l'impianto e l'esercizio dello studio televisivo di via Asiago n. 5, Roma, della Radio Italiana R.A.I. sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per le opere e per i lavori di cui all'articolo precedente iniziati il 1° giugno 1953 e che saranno compiuti entro il 31 dicembre 1954, la R.A.I. Radio Audizioni Italia, è autorizzata, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, a procedere alle espropriazioni dei diritti reali immobiliari, alle imposizioni di servitù ed alle limitazioni dei diritti di proprietà che si rendessero comunque necessarie ed opportune nei confronti degli aventi diritto nelle zone interessanti lo studio televisivo indicate nella annessa mappa n. 0340.

Art. 3.

Per le espropriazioni dei diritti reali immobiliari che saranno compiute entro il 31 dicembre 1954 nonchè per le imposizioni di servitù e limitazione dei diritti di proprietà di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e agli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1953

Il Ministro: SPATARO

(3413)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 376 del 30 giugno 1953, riguardante le tariffe per l'Acquedotto pugliese e le tariffe elettriche

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 376 del 30 giugno 1953, ha adottato le seguenti decisioni.

1. — TARIFFE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° luglio 1953, e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, a modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 220 del 30 marzo 1950, è autorizzato ad applicare il sovraprezzo del 4100 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, nonchè sui canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, sui canoni per manutenzione degli allacciamenti alle reti di fognatura e sull'addizionale ai prezzi dell'acqua per la gestione fognature bloccati nel 1942.

2. — TARIFFE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Ai sensi del cap. X del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 riguardante le tariffe dell'energia elettrica, alle sottoindicate aziende vengono riconosciute le seguenti tariffe, come costi effettivi di produzione, ai fini della determinazione delle quote di integrazione spettanti alle aziende stesse, in conseguenza dell'applicazione dello stesso provvedimento numero 348 e dei *provvedimenti successivi*.

a) *Società elettrica ponzese* Ponza (Latina):

Energia per illuminazione privata: L. 315 per un minimo garantito di 3 kWh. di consumo mensile; L. 135 al kWh. oltre il minimo garantito o per il consumo libero.

Energia per forza motrice, elettrodomestici ed altri usi con potenza impegnata non superiore a 30 kW: tariffa a consumo libero: L. 80 al kWh.

I noli per i contatori e gli altri diritti fissi restano confermati nella complessiva misura praticata al 31 gennaio 1953.

b) *Impresa elettrica « E. Rallo & C. » Pantelleria* (Trapani)

Energia per illuminazione privata: tariffa a consumo libero: L. 100 al kWh.

Energia per forza motrice, elettrodomestici e altri usi con potenza impegnata non superiore a 30 kW: tariffa a consumo libero: L. 90 al kWh.

Il nolo per i contatori e gli altri diritti fissi restano confermati nella complessiva misura praticata al 31 gennaio 1953.

c) *Società elettrica argentana Argenta* (Ferrara):

Energia per illuminazione privata: tariffa a consumo libero: L. 80 al kWh.

Energia per forza motrice, elettrodomestici ed altri usi con potenza impegnata non superiore a 30 kW: tariffa a consumo libero: L. 65 al kWh.

Il nolo per i contatori e gli altri diritti fissi restano confermati nella complessiva misura praticata al 31 gennaio 1953.

(3485)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale del Corpo degli agenti di custodia

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere a Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(3436)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di alveo abbandonato sita lungo il fiume Varmo, in comune di Camino al Tagliamento (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 7 marzo 1953, n. 2931, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di alveo abbandonato sita lungo il fiume Varmo, in comune di Camino al Tagliamento (Udine), della superficie di mq. 600 ed indicata nell'estratto catastale in data 28 aprile 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3421)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Trebisacce.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 4 luglio 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 9447,31, sita sulla spiaggia di Trebisacce, riportata in catasto al foglio n. 28, particelle nn. 156 e 157 del comune di Trebisacce.

(3439)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 11 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Felli Antonio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1068 — Data: 12 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Chinese Giovanni di Vito Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5863 — Data: 6 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Scandura Giovanni fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2203 — Data: 12 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Ferrari Giuseppe fu Ambrogio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5251 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Iannuzzi Cesare fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,91	628 —
» Milano	624,93	628,75
» Napoli	624,90	627,60
» Palermo	624,92	629,12
» Roma	624,91	629 —
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	629 —

Media dei titoli del 16 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,35
Id. 3,50 % 1902	59,85
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	94,70
Redimibile 3,50 % 1934	77,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	91,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	628,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto Ministeriale 30 giugno 1953, recante l'autorizzazione alla Società « Compagnia meridionale di amministrazione e gestioni immobiliari Società a responsabilità limitata, con sede in Bari », ad esercitare attività fiduciarie e di revisione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 15 luglio 1953, n. 159, in luogo di: « legge 23 novembre 1953, n. 1966 », leggasi: « ... legge 23 novembre 1939, n. 1966 ».

(3499)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948 n. 482;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Dispone:

Il sig. Bernardi Ottorino di Antonio Narciso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(3417)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Tommasi Francesco intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 7 febbraio 1933, numero 50/50-I, nella forma originaria e precisamente da Tommasi a Tomažič e fermo restando il decreto stesso nei confronti degli altri familiari;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 7 febbraio 1933, n. 50/50/I, nel senso che il cognome del sig. Tommasi Francesco fu Giuseppe e della Marušič Francesca nato a Grossbrunn (Austria) il 2 settembre 1916 e residente a Rupa, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomažič.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari

1) Ferfolja Alberta di Giacomo e della Licero Antonia nata a Merna (Jugoslavia) il 24 ottobre 1924, moglie; 2) Tommasi Ivo nato il 19 giugno 1948 e 3) Tommasi Mariano nato il 2 marzo 1951, figli nati a Gorizia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 18 giugno 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(3241)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 23 gennaio 1953, n. 3884/3-San., con cui è stato indetto il concorso interno al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria è costituita come appresso:

Presidente:

Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Negro prof. Giorgetto, docente d'igiene dell'Università di Torino;

Durio prof. Emilio, docente di chimica dell'Università di Torino;

Alessandrini prof. Maria Ester, dell'Istituto superiore di sanità;

Maina dott. Roberto, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

Segretario:

Nielfi dott. Antonino, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3319)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 5 novembre 1952, n. 23927, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

Ponzano dott. Carlo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Panichi dott. Giotto, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Mennucci dott. Elio, veterinario condotto.

Segretario:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3322)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso la sezione medica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Verona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Verona, in data 7 gennaio 1952, n. 15968, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso la sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Gasdia dott. Vincenzo E., vice prefetto.

Membri:

De Chigi prof. Melchiorre;
Cevolotto prof. Giorgio;
Archetti prof. Italo, dell'Istituto superiore di sanità;
Malesani dott.ssa Silvia.

Segretario:

Siclari dott. Vittorio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Verona.

Roma, addì 30 giugno 1953

L'Alto Commissario MIGLIORI

(3342)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e relativo regolamento 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464, che approva il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 53545/12106 del 21 maggio 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta da bollo da L. 32, sottoscritta dall'aspirante, diretta al Ministero per gli affari esteri e corredata dei documenti prescritti, deve essere presentata o fatta pervenire a mezzo raccomandata al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale Ufficio I) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La domanda deve indicare tassativamente nell'ordine: cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita (e, se coniugato, cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita del coniuge), residenza dall'aspirante e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati. Gli aspiranti residenti all'estero dovranno altresì indicare il loro ultimo domicilio in Italia e, se coniugati, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge.

I documenti, nello stesso ordine di cui al successivo art. 3, dovranno tutti pervenire unitamente alla domanda.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere sotto le armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di sessanta giorni, la sola domanda di ammissione al concorso, corredata dei dati prescritti, salvo a produrre, anche separatamente, i documenti richiesti entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti dovranno quindi specificare le lingue estere nelle quali desiderano sostenere la prova facoltativa di esame sia scritta che orale o soltanto orale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464.

Gli aspiranti dovranno altresì indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone in caso affermativo la data e il risultato.

Gli aspiranti dovranno infine dichiarare se siano pendenti nei loro confronti procedimenti penali presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane od estere, specificandone in caso affermativo la natura e l'eventuale esito, qualora questo non risulti annotato nel certificato di cui al n. 6 dell'art. 3 del presente decreto.

Le domande giunte dopo il termine stabilito, ovvero sfornite anche di uno solo dei documenti prescritti, o non redatte in conformità a quanto sopra prescritto, o contenenti dichiarazioni non conformi al vero, non saranno prese in considerazione, determinando l'automatica esclusione dell'aspirante dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43, e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età devono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutte le elevazioni del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per coloro appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni;

l) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1939 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

2. Diploma originale, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia marittima o in economia e commercio conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante potrà produrre un certificato universitario in carta legale dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, e debitamente legalizzato.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani, non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato e di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e debitamente legalizzato.

Se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica in Roma.

7. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

8. Certificato su carta bollata da L. 24, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste non derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento allo esercizio delle funzioni cui aspira.

Non sono validi i certificati rilasciati da medici condotti, che non rivestano la qualifica di ufficiale sanitario (da menzionare espressamente), o da liberi professionisti.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali o prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dalla autorità militare superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i documenti indicati al primo capoverso del presente numero 9 prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

10. Una fotografia di data recente (incollata su un foglio di carta da bollo da L. 32) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco o da un notaio, e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma (sindaco o cancelliere del Tribunale o segretario della Procura della Repubblica o notaio) non occorrono legalizzazioni.

Gli aspiranti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del presente articolo unitamente ad una copia autentica del loro stato di servizio (in carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i successivi) di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare, con l'indicazione di tutte le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Analoga attestazione in carta da bollo da L. 24 in aggiunta a tutti i documenti prescritti e di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse. Tale atte-

stazione dovrà essere integrata con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli aspiranti al presente concorso, che rivestano la qualifica di ex combattenti ed assimilati, di invalidi di guerra ed assimilati, di congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, di decorati al valor militare e per merito di guerra, di promossi per merito di guerra, di feriti di guerra, di profughi, di perseguitati politici e razziali, di reduci dalla deportazione, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti

A) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

B) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

C) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

D) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

E) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno produrre il certificato modello 69 in carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

F) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

G) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

H) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 24;

I) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

L) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere da *A*) a *L*) potranno essere prodotte fino a dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

Art. 4.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 5.

Il concorso si svolgerà mediante esami secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464.

Gli esami verteranno sul programma di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1953 e consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

La prova orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto costituzionale ed amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;

b) diritto civile e commerciale; elementi di diritto penale, di procedura penale, di procedura civile e di diritto del lavoro;

c) elementi di scienza delle finanze e di statistica;

d) geografia fisica e politica.

Art. 6.

I candidati hanno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto per gli altri.

Le prove scritte di lingue estere sia obbligatorie che facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.

In aggiunta alle lingue francese e inglese, il candidato può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale nelle seguenti lingue: tedesco, russo, spagnolo e arabo, nonchè alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.

Il candidato che raggiunga la sufficienza nelle prove scritte sostenute in una o più delle quattro lingue facoltative predette, può beneficiare, per ciascuna prova, di un massimo di otto punti, che si aggiungono al complesso dei voti, espresso in quattrocentesimi, riportato nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia raggiunto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il candidato che abbia raggiunto la sufficienza nella prova orale obbligatoria può beneficiare, in aggiunta al voto complessivo espresso in ottantesimi, di un massimo di otto punti per le prove orali facoltative sostenute nella medesima lingua facoltativa già presentata allo scritto, od in qualsiasi altra lingua per cui abbia chiesto di essere sottoposto alla sola prova orale. Per ogni lingua possono essere assegnati non più di due punti.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documenti di identificazione personale.

Art. 7.

Oltre la notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Nell'interesse della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della notificazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova scritta senza aver conseguito la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1953

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1953
Registro n. 45 *Esteri, foglio* n. 142

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106, sulla riforma della carriera diplomatica;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1953, n. 464, che approva il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Decreta:

Il programma delle materie di esame per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica è stabilito come dalla annessa tabella.

E' abrogato il decreto Ministeriale 25 gennaio 1952.

Roma, addì 30 giugno 1953

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1953
Registro n. 45 *Esteri, foglio n.* 141

TABELLA

I. — STORIA

1. — I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico dell'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.
2. — La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.
3. — Vicende politiche e diplomatiche delle potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.
4. — I Trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il « rovesciamento delle alleanze » e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.
5. — L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII.
6. — La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia, spartizione della Polonia, declino della Turchia.
7. — La rivoluzione delle colonie inglesi d'America: compenetrazione d'idee e collaborazione di uomini tra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella Società internazionale.
8. — La Rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.
9. — La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.
10. — L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale. Il « problema europeo » dell'Italia.
11. — Il Congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico e territoriale dell'Europa. La Santa Alleanza in Europa e nelle Americhe.
12. — L'Europa dopo l'avvento della Monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. Lo equilibrio mediterraneo.
13. — La crisi europea nel 1848 e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.
14. — Il 1848-1849 in Italia: preparazione remota, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.
15. — La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il Congresso di Parigi. La parte del Piemonte.
16. — La formazione del Regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi; isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
17. — La politica estera del secondo Impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco-russa. La Triplice intesa.
18. — La formazione dell'Impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico europeo Il Congresso di Berlino. La Duplice e la Triplice Alleanza. Il sistema diplomatico bismarckiano e la sua crisi.
19. — La politica estera della Gran Bretagna. La questione di Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.
20. — La politica estera della Russia.
21. — La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.
22. — I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.
23. — La politica coloniale delle potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento di Assab alla prima pace di Losanna.
24. — I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.
25. — Le relazioni internazionali degli Stati Uniti dell'America Latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.
26. — L'ascesa del Giappone La guerra russo-giapponese. Il Trattato di Porsmouth e le sue conseguenze.
27. — La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione: socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.
28. — Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la Conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche.
29. — La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici; gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.
30. — L'Italia nella prima guerra mondiale: ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto.
31. — Il crollo dell'Impero Absburgico. I problemi della successione. I trattati di pace, gli interessi delle grandi Potenze, la formazione della Piccola Intesa.
32. — La fine dell'Impero ottomano. Il problema del Medio Oriente fra le due guerre mondiali.
33. — La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S. La sua azione internazionale.
34. — L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I plebisciti. La questione della Ruhr. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.
35. — Le conferenze per il disarmo navale. Il patto Briand-Kellog. Il progetto di Unione Europea. La conferenza mondiale per il disarmo.
36. — Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza e i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto fra la Cina e il Giappone.
37. — L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello Stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.
38. — La nascita della Germania hitleriana. La politica estera nazista e la liquidazione del Trattato di Versailles. La questione dell'indipendenza dell'Austria.

39. — Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi delle grandi Potenze nell'Europa Orientale e Balcanica.
40. — La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'unione panamericana.
41. — L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il patto anti-Comintern. L'Anschluss, la crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo-tedesca. La crisi della Società delle Nazioni.
42. — La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le Conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta e di Potsdam. Gli armistizi. Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.
43. — Il nuovo assetto politico e territoriale del mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti: costituzione del Consiglio d'Europa.

II. — ECONOMIA POLITICA, POLITICA ECONOMICA E SOCIALE, ELEMENTI DI SCIENZA DELLE FINANZE, STATISTICA, GEOGRAFIA ECONOMICA.

a) Economia politica e politica economica e sociale.

1. — Il problema economico. Problema tecnico e problema economico. Utilità e produttività. Il principio marginale come espresssione del principio del minimo mezzo. La domanda e l'offerta. L'impresa e il costo di produzione.
2. — La formazione dei prezzi in una economia di mercato. Prezzi di concorrenza e prezzi di monopolio. La teoria generale dell'equilibrio economico. Il processo di livellamento della produzione al consumo. La speculazione. Le diverse fasi del ciclo economico.
3. — La distribuzione dei beni: concetto di reddito e curva dei redditi. Il profitto dell'imprenditore, la rendita, il salario, l'interesse. Reddito nazionale e reddito individuale.
4. — La moneta. Moneta legale e moneta bancaria. La circolazione monetaria e le condizioni che la determinano in un sistema monetario ancorato all'oro. La manovra del saggio dello sconto. La teoria quantitativa. Il corso forzoso. Inflazione e deflazione; loro cause e loro riflessi nella struttura del sistema economico.
5. — Risparmio e investimenti. Il mercato finanziario. Borse titoli e borse merci. Operazioni su titoli: titoli di Stato e titoli industriali, azioni e obbligazioni.
6. — Il commercio internazionale. Costi comparati e bilancia dei pagamenti. Cambi esteri: loro mutua dipendenza e loro determinazione in regime di libertà di commercio.
7. — La popolazione. Esame critico della teoria del Malthus. Le leggi teoriche del movimento della popolazione. Il problema demografico internazionale e quello dell'emigrazione. Lo optimum di popolazione. La teoria della quantità fissa di lavoro e sua critica. Composizione e distribuzione della popolazione, con particolare riguardo all'Italia. Emigrazione italiana interna, europeo-mediterranea e transoceanica. Emigrazione e investimenti internazionali. Limitazione poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali.
8. — Gli interventi statali nel mercato e la scienza economica. Fini e forme degli interventi statali. Caratteristiche della economia programmatica. Ragioni e limiti delle libertà economiche: loro relazioni con le libertà politiche.
9. — Libertà di commercio e protezionismo: dazi protettori, contingenti, « clearing », accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della nazione più favorita. Premi e doppi prezzi. Gli accordi sulle materie prime. I cartelli internazionali: vari tipi. La politica monetaria e bancaria. Il controllo dei cambi. La politica interna o internazionale del ciclo economico, mirante al raggiungimento della occupazione integrale dei fattori produttivi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania e dell'Unione Sovietica a partire dalla prima guerra mondiale.
10. — Tentativi di collaborazione economica internazionale verso movimenti più liberi di merci, capitali e uomini. La Banca per i regolamenti internazionali. Gli Accordi di Bretton Woods: struttura e scopi del Fondo Monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici internazionali dipendenti dall'O.N.U. Il G.A.T.T. La Carta dell'Avana. Le unioni doganali. Il Piano Marshall, l'O.E.C.E. e l'E.P.U. Il problema degli investimenti esteri: investimenti diretti e prestiti esteri. Le zone « arretrate ».
11. — I presupposti teorici della legislazione sociale. Le assicurazioni sociali, le assicurazioni operaie, la partecipazione ai profitti. Concetto e limiti dell'uguaglianza nei punti di partenza. La tutela dell'emigrato, con riguardo alle convenzioni internazionali in tema di assicurazioni sociali.

b) Elementi di scienza delle Finanze.

Imposte dirette e indirette, ordinarie e straordinarie. L'imposta progressiva. Distribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

c) Statistica.

Il metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie statistiche. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione e extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

d) Geografia economica.

1. — Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare; cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali: combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.
2. — Geografia del commercio e delle comunicazioni: i grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

III. — GEOGRAFIA FISICA E POLITICA.

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti; rilievo, idrografia, flora e fauna, clima e vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religione, istituzioni pubbliche, suddivisione interne e amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali paesi.

IV — DIRITTO INTERNAZIONALE

a) Diritto internazionale pubblico.

1. — Caratteri dell'ordinamento giuridico delle comunità internazionali. Fonti. Il diritto internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.
2. — I soggetti. Attribuzione della personalità internazionale agli Stati. Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Unioni internazionali. Organizzazione delle Nazioni Unite. Istituzioni specializzate. Il Consiglio d'Europa. Condizioni giuridiche dei soggetti.
3. — Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di istituzioni internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di istituzioni internazionali.
4. — La rappresentanza tra soggetti internazionali. I fatti giuridici. Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. Formazione dei trattati. Riserve. Estinzione dei trattati. Fatti illeciti.
5. — Territorio dello Stato, delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territorio altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.
6. — La rilevanza internazionale della cittadinanza. Poteri dello Stato nei confronti dei suoi sudditi. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari.
7. — Limitazioni all'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento degli stranieri: principi di diritto internazionale generale e vari criteri adottati nei trattati di stabilimento.
8. — Diritto internazionale concernente le relazioni economiche fra gli Stati. Trattati di commercio e navigazione. Clausola della nazione più favorita.

9. — Diritto internazionale del lavoro. Criteri informatori dei trattati di lavoro e di emigrazione. Convenzioni sulle assicurazioni sociali. Convenzioni internazionali del lavoro adottate dall'O.I.L.

10. — Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Arbitrato. Corte internazionale di giustizia.

11. — Lo stato di guerra. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Neutralità. Occupazione bellica.

b) Diritto internazionale privato.

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione dei rapporti giuridici. Persone. Rapporti di famiglia. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

c) Diritto processuale civile internazionale.

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

d) Diritto penale e processuale penale internazionale.

Limiti di applicabilità della legge penale. Estradizione. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria penale.

V. — DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO ITALIANO E NOZIONI SULLE COSTITUZIONI DEI PRINCIPALI STATI.

1. — Concetto e partizioni del diritto pubblico.

2. — Lo Stato: elementi ed organi. Forma di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3. — L'Ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'Ordinamento regionale.

4. — La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5. — La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della Magistratura. Controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. — L'Ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7. — L'Amministrazione diretta centrale; organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.

8. — L'Amministrazione diretta locale.

9. — Gli Enti autarchici nazionali.

10. — Gli Enti autarchici locali: enti territoriali, enti non territoriali.

11. — I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

12. — Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

13. — La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14. — Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati.

VI. — ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

1. — La legge penale. Le pene. Il reato.

2. — Il reo e la persona offesa dal reato.

3. — Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.

4. — I principali delitti previsti dal codice penale.

5. — Azioni nel processo penale, giudice, parti, atti processuali. L'istruzione. Il giudizio. L'esecuzione.

VII. — ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro.

VIII. — DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE. ELEMENTI DI PROCEDURA CIVILE.

1. — Nozione e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.

2. — Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggetti.

3. — Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.

4. — La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.

5. — Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. Invalidità, caducità e revoca del testamento o delle disposizioni testamentarie. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti tra coeredi. La divisione.

6. — Le donazioni. Concetti e requisiti degli atti di liberalità tra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.

7. — I diritti reali e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti reali sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'enfiteusi.

8. — Il negozio giuridico Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

9. — Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione.

Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.

10. — Contratto di trasporto.

11. — Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazioni.

12. — Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.

13. — L'impresa e le Società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'Azienda. I Consorzi. Il contratto di Società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le Società a responsabilità limitata. La Società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporto con terzi.

14. — I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).

15. — Titoli di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

16. — Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministativa.

17. — Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.

18. — Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dello aeromobile.

19. — Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzie delle obbligazioni relative alla navigazione.

20. — Nozioni di diritto processuale civile: organi giudiziari. Parti e difensori nel processo civile. L'azione del processo civile. Il giudice ed i suoi poteri nel processo. Gli atti processuali. Struttura e svolgimento del processo di cognizione. Struttura e svolgimento del processo di esecuzione. I procedimenti speciali contemplati dal codice di procedura civile.

IX. — LINGUE ESTERE

Per le due lingue estere l'esame scritto consiste in una composizione, su tema da indicarsi dalla Commissione, con uso di vocabolario; quello orale, in una conversazione con l'esaminatore.

Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza.

(3212)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1953, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 256, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1953, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 150, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso di cui sopra, è stato prorogato al 30 giugno 1953;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (30 giugno 1953) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, e indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48, è prorogato al 31 agosto 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1953
Registro n. 1, foglio n. 211

(3441)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1953, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 257, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1953, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 148, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso di cui sopra, è stato prorogato al 30 giugno 1953;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (30 giugno 1953) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, e indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48, è prorogato al 31 agosto 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1953
Registro n. 1, foglio n. 212

(3442)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1953, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 255, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1953, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 149, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso di cui sopra, è stato prorogato al 30 giugno 1953;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (30 giugno 1953) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, e indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48, è prorogato al 31 agosto 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1953
Registro n. 1, foglio n. 213

(3443)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, indetti con decreto Ministeriale 28 marzo 1953.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1953, n. 74, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi predetti, limitatamente a quelle che i candidati stessi non abbiano modo di esibire entro il prescritto termine del 31 luglio, fermo restando, tuttavia, in relazione agli adempimenti di competenza degli uffici, il termine del 31 luglio per la presentazione delle pubblicazioni già disponibili;

Decreta:

Fermo restando il termine del 31 luglio 1953, stabilito per la presentazione delle domande, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie indetti con decreto Ministeriale 28 marzo 1953, ai candidati è data facoltà di produrre, entro il successivo 15 settembre, non più di altre due pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, ferme restando le date del 31 luglio per la presentazione delle domande e del 15 agosto per la presentazione dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni, è data facoltà di produrre, entro il successivo 15 settembre, non più di altre due pubblicazioni.

I candidati, ivi compresi quelli residenti all'estero, che intendano valersi della facoltà di cui al presente decreto, anche se abbiano già prodotto al Ministero domanda, titoli e pubblicazioni, dovranno farne esplicita dichiarazione entro il 31 luglio, indicando il titolo delle pubblicazioni che si riservano di produrre.

Roma, addì 13 luglio 1953

Il Ministro: SEGNI

(3496)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di aiuto assistente in prova (gruppo C, grado 13°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale venne bandito un concorso pubblico per esami a cento posti di aiuto assistente in prova (gruppo C, grado 13°) nel Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1952, n. 728, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1952, al registro n. 2, foglio n. 265, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1953, n. 9962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1953, al registro n. 15, foglio n. 296, con il quale si provvide alla sostituzione di due membri della Commissione predetta e precisamente del primo ingegnere di sezione Stanchi dott. ing. Edoardo e dell'ingegnere capo del Genio civile Migliardi dott. ing. Aldo, rispettivamente con il primo ingegnere di sezione Jerardi dottor ing. Carlo e con il primo ingegnere di sezione Cataldi dottor ing. Renato;

Considerato che detti funzionari sono attualmente indisponibili per tale incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°), bandito con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Chisini dott. ing. Giuseppe, ingegnere capo del Genio civile.

Membri:

Gianturco dott. ing. Vito, primo ingegnere di sezione del Genio civile;

Bonetti dott. ing. Angelo, primo ingegnere di sezione del Genio civile.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dall'assistente principale del Genio civile, Campanozzi Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1953
Registro n. 22 *Lavori pubblici, foglio n.* 96. — DEL CORDO

(3428)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso ad un posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 36280, del 10 dicembre 1952, col quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia;

Visto il proprio decreto n. 12307 del 29 maggio 1953, col quale furono ammessi al concorso stesso venticinque candidati;

Visti i verbali relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 340.3.8534/20400.12.87 in data 11 aprile 1953 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia:

1. Tibaldi dott. Elena	punti 93,875	su 150
2. Galli dott. Pier Ludovico	» 89,000	»
3. Melandri dott. Vittorio	» 88,750	»
4. Vio dott. Aldo	» 85,125	»
5. Giorgi dott. Pier Luigi	» 84.625	»
6. De Leo dott. Maria	» 83,500	»
7. Gaudio dott. Genoveffa.	» 83,250	»
8. De Mori dott. Mario	» 82,750	»
9. Nastasi dott. Vito	» 80,990	»
10. De Francesco dott. Franco	» 80.500	»
11. Inverardi dott. Giovanni	» 79,250	»
12. Bertoni dott. Valeria	» 71,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato agli albi della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Venezia e inserito nel Foglio annunzi legali della Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Venezia, addì 23 giugno 1953

Il prefetto: PERUZZO

(3399)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.